

PUBBLICITÀ DELLA DISCIPLINA SPECIALISTICA ESERCITATA IN ASSENZA DEL POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE

Il disposto normativo

L'art. 1 comma 4 della L. n. 175/1992 e s.m.i. dispone che:

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.ⁱ

Requisiti e condizioni del riconoscimento ordinistico a fini pubblicitari della disciplina specialistica esercitata

L'Ordine conformerà la propria valutazione le valutazioni ai seguenti criteri:

- quanto **all'attività svolta**: possesso da parte dell'interessato di una casistica di specifiche esperienze e attività professionali rilevanti per tipologia qualitativa e quantitativa, tali da ritenere perseguiti e praticati obiettivi formativi e professionalizzanti propri al programma di formazione previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione relativa;
- quanto allo svolgimento della medesima **"per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione durata"**: esistenza di un impegno effettivo sia in termini complessivi sia di correlato orario settimanale/mensile relativo;

concorreranno alla valutazione altresì:

- ruolo/posizione funzionale in cui sono state esercitate le attività (se quale dipendente, libero professionista a contratto, ecc.; si precisa che non sono valutabili attività a mero titolo di frequenza, volontariato);
- tipologia e prestazioni della struttura / istituzione in cui l'attività è stata esercitata.

Domanda e documenti da presentare

L'interessato deve rivolgere istanza all'Ordine di iscrizione, corredata da:

- indicazione della disciplina specialistica esercitata della quale chiede il riconoscimento a fini pubblicitari;
- allegando attestazione rilasciata dal responsabile sanitario della struttura o istituzione, che documenti:
 - A) l'attività esercitata;
 - B) la relativa durata (che deve essere almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione);
 - C) il relativo contratto di lavoro;

Per sola completezza, si ricorda che il riconoscimento in oggetto non è possibile ove l'esercizio di una disciplina sia riservato solo a coloro che siano in possesso della relativa specializzazione (quali anesthesiologia e rianimazione, radiologia diagnostica, radioterapia, medicina nucleare, esercizio delle funzioni di "medico competente" ed esercizio dell'odontoiatria per i medici non aventi doppia iscrizione)

i

Si correlano alla materia anche il Codice Deontologico

- Art. 56 del Codice Deontologico - Pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.

Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Si ricorda poi da ultimo la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145)

- Art. 1 - Comma 525

525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie ... possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ... funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.*

- Art. 1 - Comma 536

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**) In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:*

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.